



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

UNITA' DI PROGETTO AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: servizio di conferimento di rifiuti derivanti dalla raccolta differenziata, presso piattaforma/impianto autorizzato ad operazioni di recupero r13 (messa in riserva dei rifiuti conferiti per successive operazioni di recupero) e trasferimento presso impianti finali.
Codice Identificativi Gara Lotto 1: CIG 816987494C Gara Lotto 2: CIG 8169879D6B

VERBALE DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

(art. 97, commi 1 – 2 bis - 5 – 6 – 7 d. lgs. 50/16)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il giorno 16.06.20, il sottoscritto ing. Aniello Pirozzi in qualità di RUP della procedura di gara in oggetto, ha proceduto, ai sensi dell'articolo 97, del d.lgs.50/16, alla verifica dell'offerta presunta anomala relativamente al procedimento di affidamento del servizio in oggetto da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016).

PREMESSO CHE

- con determina a contrarre n. 39 del 15/10/19 si è:

1. **indetto una procedura aperta di gara**, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio in oggetto;

2. **stabilito che la gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) D. Lgs 50/2016**, da formularsi mediante l'applicazione di un'unica percentuale di ribasso sull'elenco prezzi unitari, per tutti i codici CER costituenti i singoli lotti e quindi sull'importo presunto degli stessi, **con la verifica delle offerte offerte anormalmente basse ai sensi dell'art' 97 del D.Lgs 50/16;**

3. **affidato gli adempimenti connessi l' espletamento della gara** del servizio in oggetto, alla **Stazione Unica Appaltante presso il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise, sede di Napoli**, demandando allo stessa (adozione del bando e disciplinare di gara, individuazione e pratica attuazione delle relative forme di pubblicità, ecc.), giusta Delibera di C.C. n. 49/2016 e successivi Protocollo d'Intesa e Disciplinare economico;

- in esito all'esperimento della procedura in oggetto, la Segretaria della Commissione di Gara in oggetto, istituita presso il Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata - SUB SUA NA1, il Responsabile del Procedimento della Gara in oggetto ha trasmesso via Pec la nota prot. **0030962 del 31.03.20** (allegato 1), con la quale ha comunicato che il giorno **26 marzo 2020**, si è svolta la seconda seduta di gara per l'affidamento del servizio indicato in oggetto e le risultanze dei lavori della stessa e, in particolare che il seggio di gara ha proceduto alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti ammessi alla gara in oggetto

Nel corso di detta seduta, il seggio di gara, in ottemperanza al disposto dell'art.97 comma 2 bis del D. Lgs 50/16, ha accertato **la sussistenza delle condizioni di anomalia dell'offerta** in capo alla Ditta **BE.MA S.r.l.**, **risultata prima classificato nella graduatoria di gara del lotto 1**, in quanto la stessa presenta un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia come individuata ai sensi del suddetto comma.

Pertanto si richiedeva al sottoscritto RUP, di procedere alla verifica dell'anomalia della predetta offerta, secondo quanto previsto dall'art. 97 - commi 1, 2 e 5 - del D.Lgs. n. 50/2016.

- al fine di procedere alla verifica di congruità dell'offerta in relazione al ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta, il sottoscritto RUP con Nota prot. n. **56588 del 29.05.20** (allegato 2), trasmessa via PEC in pari data, richiedeva alla Ditta " **BE.MA S.r.l.**" di **fornire entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, le**

giustificazioni atte a dimostrare la fattibilità dell'investimento proposto in sede di gara in relazione al ribasso offerto sull'importo posto a base d'asta così come previsto dall'articolo 97, comma 5, del D.Lgs 50/16; - in riscontro alla richiesta di cui sopra la Ditta "BE.MA S.r.l.", nei termini stabiliti, trasmetteva via pec, un unico documento di complessive n. 2 pagine prot. n.120 del 09.06.20, acquisito al prot. dell'Ente in data 11.06.20 con il n.60242 (allegato 3), riportante una **relazione economica richiamante analiticamente le singoli voci di costo dell'offerta presentata.**

Prima di iniziare la valutazione della relazione di congruità prodotta dalla Ditta "BE.MA S.r.l.", il sottoscritto RUP espone i fondamenti a cui si atterrà nella valutazione della stessa, cioè sulla base:

1. della giurisprudenza consolidatosi nel tempo in materia di verifica delle giustificazioni sull'offerta anomala:

- a. la verifica dell'anomalia ha lo scopo di accertare la serietà, la sostenibilità e la sostanziale affidabilità della proposta contrattuale, in maniera da evitare che l'appalto sia aggiudicato a prezzi eccessivamente bassi, tali da non garantire la qualità e la regolarità dell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento e che, per tale ragione, in linea di principio il procedimento di verifica dell'anomalia è avulso da ogni formalismo, essendo improntato alla massima collaborazione tra la S.A. e l'offerente, ossia a tutelare, da un lato, l'interesse della S.A. ad individuare un contraente che abbia formulato l'offerta sulla base di elementi oggettivi e ben ponderati che ne assicurino la compatibilità con il primario obiettivo della esecuzione prestazione a regola d'arte, e mira altresì a tutelare, dall'altro, l'interesse imprenditoriale dell'operatore economico a sfruttare tutte le particolari situazioni favorevoli per risultare aggiudicatario dell'appalto;
- b. la giustificazione dell'offerta deve essere estesa all'intero importo dell'appalto e deve essere rapportata al momento in cui l'offerta è stata formulata ossia alla data della sua presentazione;
- c. l'anomalia può anche riguardare il margine di utile qualora i costi esposti e l'incidenza delle spese generali non consentano un minimo apprezzabile margine di utile di impresa. Peraltro, pur escludendosi che una impresa possa produrre una offerta economica priva di qualsiasi previsione di utile, non sussiste una quota di utile rigida al di sotto della quale la proposta dell'appaltatore debba considerarsi incongrua per definizione;
- d. la verifica di congruità deve comunque considerare analiticamente tutti gli elementi giustificativi forniti dai concorrenti, né può essere limitata alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare l'offerta, non devono, infatti, essere giustificati i singoli prezzi, ma si deve tenere conto della loro incidenza sull'offerta complessiva (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 ottobre 2015, n. 4894; TAR Piemonte, sez. I, 21 novembre 2014, n. 1892);
- e. il giudizio sul carattere anomalo o meno delle offerte non deve mirare a ricercare inesattezze in ogni singolo elemento, bensì a valutare se l'offerta, nel suo complesso, sia seria ed attendibile e trovi risponidenza nella realtà di mercato ed in quella aziendale; può, pertanto, ritenersi anomala un'offerta solo quando il giudizio negativo sul piano dell'attendibilità riguardi voci che, per la loro rilevanza ed incidenza complessiva, rendano l'intera operazione economica non plausibile e, pertanto, non suscettibile di accettazione da parte della stazione appaltante;
- f. la motivazione dell'anomalia deve essere analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che comporti la revoca dell'aggiudicazione provvisoria; quando invece l'amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni, non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle medesime giustificazioni ritenute accettabili. In sostanza, per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni offerte dall'impresa, qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle Imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assuma un valore giuridico che rende possibile il richiamo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, 20 luglio 2015, n. 9881).

2. di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016:

• **art. 97, comma 4** che recita "*le spiegazioni sul prezzo possono riferirsi in particolare:*

- *all'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;*

- alle soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti o per eseguire i lavori;
- all'originalità dei lavori o dei servizi proposti dall'offerente;
- **art. 97, comma 5** che recita, "la S.A. esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:
 - a) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3;
 - b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 105;
 - c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 95, comma 10, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;
 - d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16.

Premesso e considerato quanto sopra, il sottoscritto RUP, procede quindi analisi della documentazione trasmessa costituita da una relazione economica **richiamante analiticamente le singoli voci di costo** a giustificazioni dell'offerta anomala **presentata** e alla quale si rimanda per gli aspetti di dettaglio.

Dalla relazione esplicativa si è rilevato, in particolare che la Ditta, ha fornito le giustificazioni relative alle seguenti voci:

- 1. Costo del personale impiegato per l'espletamento delle attività di selezione e movimentazione del rifiuto oggetto del servizio;**
- 2. Costo di gestione di attrezzature e mezzi d'opera impiegati nell'espletamento del servizio;**
- 3. Costo e ricavo medio per il conferimento della singola tipologia di rifiuto di cui è costituito il rifiuto ingombrante misto CER 20.01.07 .**

per cui la stessa così come formulata, risulta:

A. carente di alcuni elementi necessari alla valutazione finale, in quanto mancante delle voci relative al:

- 1. costo per le Spese Generali occorrenti per l'espletamento del servizio;**
- 2. costo oneri di sicurezza aziendali**
- 3. percentuale Utile di impresa prevista per il servizio in oggetto.**

B. in relazione al punto **1** della relazione economica:

- **il dato relativo alla quantità annua di rifiuti ingombranti da trattare è pari a 4.000 tonn. e non 5.000** come indicato;
- **il costo orario del personale operaio indicato è inferiore ai minimi salariali retributivi riportati nella tabella (FISE marzo 2019) di cui all' art. 23 comma 16 .**

Considerate e valutate come parziali le giustificazioni presentate con la relazione prot. **n.120 del 09.06.20**, acquisita al prot. dell'Ente in data **11.06.20** con il n.**60242** , il sottoscritto RUP con Nota prot. n. **64981 del 25.05.20** (allegato 4), trasmessa via PEC in pari data, richiedeva alla Ditta " **BE.MA S.r.l.**" di, **far pervenire entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della suddetta nota:**

- **integrazione della relazione economica dei costi** con quanto riportato ai punti **1 – 2**;
- **fornire chiarimenti circa il personale da impiegare per il trattamento dei rifiuti in relazione alla quantità annua prevista all'art. 2 del Capitolato Prestazionale**

In riscontro alla richiesta di cui sopra, la Ditta " **BE.MA S.r.l.**" , nei termini stabiliti, trasmetteva via pec, un documento di complessive n. 2 pagine prot. **n.138 del 29.06.20**, acquisito al prot. dell'Ente in data **30.06.20** con il n.66673 (allegato 5), contenenti ulteriori dichiarazioni e dimostrazioni ad integrazione delle SPIEGAZIONI riguardanti il ribasso offerto in sede di gara.

Preso atto della documentazione integrativa presentata dalla Ditta " **BE.MA S.r.l.**" , il sottoscritto RUP in data **06 – 07.20**, procedeva ad un'analisi e valutazione della suddetta documentazione.

Da tale verifica è emerso quanto segue:

a) COSTO DEL PERSONALE

La Ditta "BE.MA S.r.l.", ha offerto il ribasso del 19,3% sull'importo a base di gara di € 880.000,00 corrispondente ad un quantitativo presunto di rifiuti Cer 20.03.07 pari a 4.000 tonn. e al prezzo unitario di € 220,00, pertanto il prezzo unitario offerto è pari ad 177,54 €/tonn.

Il costo del personale da impiegare per l'espletamento delle attività di selezione e movimentazione del rifiuto oggetto del servizio, in relazione alla quantità di rifiuto da trattare in un anno pari a circa 4.000 tonn. è pari complessivamente ad 27,43 €/tonn .

Il suddetto costo **risulta congruo** in relazione:

- alla quantità di rifiuto da trattare in un anno (4.000 tonn);
- al numero di operatori che si prevedono di impiegare nel corso dell'intera durata del servizio (n.3);
- della qualifica degli operatori (I livello);
- del quantitativo di rifiuti che i 3 operatori sono in grado di lavorare in un'ora (2,5 t/h);
- del costo orario per operatore (€ 22,86) come da tabella Fise marzo 2019

Pertanto la Ditta non ha applicato **trattamenti salariali minimi inderogabili inferiori a quelli previsti dalla tabella MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**, per il personale dipendente da imprese private addette **ai servizi ambientali**, garantendo così il rispetto di quanto indicato dal combinato dell'art.97 c.6 e dell'art.23 c.16 del D.Lgs. 50/16.

Si da atto pertanto che **l'offerta in ordine al costo del personale rispetta gli obblighi di cui all'art.30 c.3 del D.Lgs 50/16.**

b) COSTO NOLI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA

In relazione a tale voce la Ditta " BE.MA S.r.l " ha precisato che:

1. i mezzi d'opera necessari all'espletamento del servizio costituiti:

- da ragno mobile, del muletto e pressa per imballare gli scarti di lavorazione

I suddetti mezzi d'opera sono di proprietà della Ditta per cui i relativi costi da considerare sono riconducibili a quelli gestione, di ammortamento e oneri per la manutenzione ordinaria degli stessi.

Il costo complessivo relativo alla gestione delle attrezzature e mezzi d'opera da impiegare per l'espletamento delle attività di selezione e movimentazione del rifiuto oggetto del servizio, è pari ad 14,00 €/tonn.

Il suddetto costo **risulta congruo** in relazione alla qualità e quantità di rifiuto da trattare in un anno pari a circa 4.000 tonn.

c) SPESE GENERALI

In relazione a tali spese la Ditta ha comunicato che le spese generali previste per l'espletamento del servizio in oggetto sono riconducibili a quelle relative:

- per la protezione antinfortunistica;
- per le polizze cauzionali ed assicurative;
- per la gestione e direzione impianto;
- per consumi di energia elettrica;
- per il personale dell'ufficio amministrativo;
- per l'acquisto e manutenzione dei software di gestione dei rifiuti e del personale.

Le suddette spese incidono per una percentuale del **5% (cinqueper cento) dell'offerta globale**, quindi per un importo complessivo di € 35.508,00, corrispondente ad 8,88 €/tonn.

La suddetta percentuale è da ritenersi congrua in relazione alla percentuale prevista nella formazione del prezzo unitario a base di gara (8%)

d) COSTO ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI

Gli oneri di sicurezza aziendali rappresentano i costi intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei prezzi unitari, essi si dividono in:

- Oneri Gestionali: costituiti dai costi generali per l'adeguamento dell'impresa in termini di formazione, informazione, sorveglianza sanitaria, a prescindere dai singoli e specifici contratti ;

- Oneri Operativi: riconducibili ad oneri operativi rappresentativi di tutte le spese relative alle misure di prevenzione connesse allo specifico appalto (formazione integrativa specifica, DPI particolari).

Essi rappresentano:

- gli oneri connessi all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico e relativi sia alle misure per la gestione del rischio aziendale, sia alle misure per la gestione dei rischi legati alle lavorazioni e alla loro contestualizzazione;
- quota parte delle spese generali previste dall'art. 32 del D.P.R. 207/2010 e non sono riconducibili ai costi della sicurezza stimati per le misure previste al punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. non assoggettati a ribasso.

La verifica degli oneri aziendali della sicurezza è stata effettuata facendo riferimento alla proposta formulata dalla conferenza delle regioni e delle provincie autonome che prevede l'individuazione di un parametro convenzionale che tiene conto dell'incidenza degli oneri aziendali della sicurezza rispetto alle spese generali e cioè **gli oneri aziendali della sicurezza devono essere compresi tra il 3% e il 5% delle spese generali.**

Nel caso specifico considerando la percentuale del **5%** gli oneri aziendali devono essere pari ad **€ 2.000,00**

Il costo degli oneri indicato dalla Ditta nell'offerta economica sono pari complessivamente ad **€ 28.406,40**, per cui gli stessi **risultano congrui in quanto maggiore di quelli previsti.**

e) COSTO MEDIO CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI DALLE ATTIVITA' DI RECUPERO

In relazione a tale voce la Ditta ha riportato nella nota integrativa, la composizione merceologica di una tonnellata del rifiuto con Cod. Cer 20.03.07, come di seguito indicato:

- | | | |
|-----------------|---|-------------|
| - 15 % plastica | destinato ad impianti di recupero, il cui costo unitario è di | 20 €/tonn. |
| - 40 % legno | destinato ad impianti di recupero, il cui costo unitario è di | 80 €/tonn. |
| - 10 % ferro | destinato ad impianti di recupero, il cui ricavo unitario è di | 10 €/tonn. |
| - 35 % rifiuti | destinato ad impianti di recupero/smaltimento, il cui costo unitario è di | 240 €/tonn. |

Pertanto il costo di una tonnellata del Cod. Cer 20.03.07 sarà pari a:

- | | | |
|-----------------|---|--------------------|
| - 15 % plastica | il cui costo unitario è di | 3 €/tonn. |
| - 40 % legno | destinato ad impianti di recupero, il cui costo unitario è di | 32 €/tonn. |
| - 10 % ferro | destinato ad impianti di recupero, il cui ricavo unitario è di | - 1 €/tonn. |
| - 35 % rifiuti | destinato ad impianti di recupero/smaltimento, il cui costo unitario è di | <u>84 €/tonn.</u> |
| | | 118 €/tonn. |

I costi di conferimento sopra riportati **sono da ritenersi congrui in relazioni agli attuali prezzi riscontrabili sul mercato.**

Utile di Impresa: Considerazioni analoghe a quelle svolte per le spese generali valgono per la predeterminazione, e quindi il riconoscimento, di un utile minimo di impresa. Viene prefissata dall'Amministrazione una soglia di utile pari al 7%, al di sotto della quale l'impresa offerente è tenuta a dare giustificazione in modo specifico e documentato nei termini prima descritti in considerazione della durata dei lavori. Ciò al fine di evitare che l'attività di esecuzione dell'appalto avvenga in perdita, situazione che non può essere ammessa dalla Pubblica Amministrazione in quanto indice della non affidabilità dell'offerta.

f) UTILE DI IMPRESA

In relazione a tale elemento la Ditta ha ritenuto congrua e remunerativa una percentuale di utile di circa il 5,00% **(cinqueper cento) rispetto al prezzo unitario offerto (177,54 €/tonn) pari ad 9,23 €/tonn.**

Tale percentuale è da ritenersi **giustificabile** in considerazione del fatto che per la Ditta l'utile rappresenta solo il plus valore che lo stesso intende conseguire nell'esecuzione del contratto in quanto il ridotto utile non porta alcun pregiudizio alla regolare esecuzione del servizio ed al rispetto dell'accordo contrattuale instaurato tra le parti, in altri termini il principale obiettivo della Ditta, essendo la stessa un'azienda giovane, è quello di aumentare il portafoglio ordini nonché di referenze (requisiti) che consentano la prosecuzione dell'attività in modo da valorizzare maggiormente lo sviluppo del fatturato globale e la referenza territoriale in grado di assicurare una remunerazione dal punto di vista dell'immagine e dello sviluppo commerciale rispetto all'entità della percentuale di utile

Quindi complessivamente i costi sostenuti dalla Ditta per tonnellata di rifiuto trattato sono pari a:

- COSTO DEL PERSONALE	27,43	€/tonn
- COSTO NOLI ATTREZZATURE E MEZZI D'OPERA	14,00	€/tonn
- SPESE GENERALI (compreso oneri sicurezza aziendali)	8,88	€/tonn
- COSTO CONFERIMENTO RIFIUTI PRODOTTI ATTIVITA' DI RECUPERO	118,00	€/tonn
	TOTALE 168,31	€/tonn
- UTILE DI IMPRESA	<u>9,23</u>	
IMPORTO UNITARIO COMPLESSIVO	177,54	€/tonn

CONCLUSIONI

A seguito di esame della documentazione prodotta dalla Ditta “ **BE.MA S.r.l** “ , risultata **prima classificata** nella graduatoria di gara del **lotto 1**, con un ribasso del **19,3%** sull'importo a base di gara fissato in **€ 880.000,00**, a giustifica dell'offerta anomala e di quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia e sulla base di una valutazione complessiva di remuneratività dell'offerta medesima in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto, il RUP, ritiene **non anomala, valida e congrua l'offerta economica e nel suo complesso la stessa risulta seria e attendibile e trova rispondenza sia nella realtà del mercato che in quella aziendale , per cui** non si ritiene necessario acquisire ulteriori spiegazioni o precisazioni per la giustificazione dell'offerta in esame.

Il RUP, dispone la trasmissione del presente verbale al Provveditorato Interregionale delle Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata per la prov.di Napoli, per la formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione.

Il RUP, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone quindi la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo committente della Stazione Appaltante

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale .

Allegati:

1. nota SUA al RUP di sussistenza delle condizioni di anomalia dell'offerta in capo alla Ditta BE.MA S.r.l
2. richiesta giustificativi RUP alla Ditta
3. giustificativi dell'offerta presentata dalla Ditta
4. richiesta integrazioni dei giustificativi RUP alla Ditta
5. integrazione delle giustificazioni dell'offerta presentata dalla Ditta

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Aniello Pirozzi

sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/05